

Prot. n. AIA/CRA/06/12703

Bologna, lì 26/6/06

Oggetto: parere su familiare nell'impresa artigiana

La Commissione Regionale per l'Artigianato presa visione del quesito inviato dalla CPA di Modena in data 12 Marzo 2005 prot. n. 16421 in merito all'oggetto, nella seduta del 20/06/06 ha deciso quanto di seguito.

Nel caso sottoposto all'attenzione di questa Commissione, l'INPS ha invalidato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato dalla titolare dell'impresa artigiana con il fratello in quanto ha riscontrato, nell'attività effettivamente prestata, la partecipazione alla gestione ed organizzazione dell'impresa con i caratteri dell'abitudine, della prevalenza e della continuità; l'istituto ha poi formulato un'ingiunzione di pagamento alla titolare dell'impresa per il versamento dei contributi IVS a favore del fratello in qualità di collaboratore familiare.

In effetti, il titolare dell'impresa artigiana, nello svolgimento della attività, oltre che dai dipendenti, può essere affiancato da una particolare figura detta appunto collaboratore familiare.

Le caratteristiche di questo soggetto, sono definite dall'art. 2 della Legge 4 luglio 1959 n. 463, ai sensi del quale sono considerati collaboratori familiari i parenti dell'iscritto che lavorino abitualmente e prevalentemente nell'azienda e che non siano già compresi nell'obbligo assicurativo previsto dalla presente legge per i contitolari dell'impresa, o in quello previsto dalle norme vigenti per l'assicurazione obbligatoria di invalidità e vecchiaia, in quanto lavoratori subordinati o apprendisti a norma della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.

Premesso che nemmeno la legge quadro in materia di artigianato, la n. 443/85, definisce la modalità di inquadramento dei familiari nell'impresa, ma afferma solamente, al punto 3), art.4, che fanno parte dell'impresa artigiana i familiari dell'imprenditore di cui all'articolo 230-bis del codice civile, che svolgono attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'azienda occorre verificare, nel caso concreto, quale tipologia di accordo intercorre fra le parti.

Nel caso di cui trattasi è stato pattuito fra gli interessati un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ora disciplinato e riformato all'art. 61 del d. 19s. 10 settembre 2003, n. 276 (c. d. legge Biagi).

Caratteristiche tipiche di queste prestazioni sono la coordinazione, la continuità, la mancanza del vincolo di subordinazione ed il carattere prevalentemente personale della prestazione nello svolgimento di uno o più progetti o fasi specifiche di lavoro determinate dal committente e gestite autonomamente dal collaboratore.

In linea generale, si ritiene che solo dal confronto fra il contenuto dell'accordo intervenuto fra le parti e le modalità concrete di svolgimento del patto negoziale, si potrà giungere alla qualificazione del contratto effettivamente vigente fra gli interessati.

Rispondendo poi in modo puntuale al quesito posto a questa Commissione, si può affermare che la legge non prevede l'obbligo di iscrizione IVS del familiare come collaboratore se questo non presta la propria opera nell'ambito di un'impresa familiare o comunque in modo continuativo e senza subordinazione.

Il Presidente della CRA

Glauco Cavassini

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
MODENA

Oggetto: Iscrizione collaboratori ai fini IVS

A seguito di verbale ispettivo, l'INPS ha segnalato la collaborazione di un familiare il quale, però, risulta legato all'impresa da un contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Atteso che la normativa non stabilisce un obbligo esclusivo di iscrizione in qualità di collaboratore del familiare coadiuvante, si chiede se la scrivente Commissione debba necessariamente aderire a quanto rilevato dall'Istituto.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si porgono distinti saluti.